



Avvocati

Butti Peres Zalin
& Partners

10 dicembre 2024

**NUOVE CONCLUSIONI SULLE BAT
PER GLI IMPIANTI DI FORGIATURA E
LE FONDERIE**

**SECONDO LA GIURISPRUDENZA DEL
CONSIGLIO DI STATO,
L'ADEGUAMENTO DI
AUTORIZZAZIONI ED IMPIANTI VA
AVVIATO TEMPESTIVAMENTE**

La Commissione europea ha approvato il 29 novembre 2024 le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD, in inglese BAT), destinate a influire sulle autorizzazioni alle emissioni industriali di alcune imprese che lavorano metalli.

Il riferimento è alla decisione della Commissione europea 2024/2974/Ue, che regola le BAT per alcuni impianti di trasformazione di metalli ferrosi tramite attività di **forgiatura, fonderie di metalli ferrosi e lavorazione di metalli non ferrosi.**

Gli impianti interessati sono indicati in modo analitico nella prima parte dell'Allegato del provvedimento. Per alcuni tipi di installazioni, sono previste delle soglie minime di produzione per far scattare l'applicabilità di queste BAT. Per altri tipi di installazioni, invece, l'applicabilità è generalizzata. Sempre nella prima parte dell'Allegato, vengono utilmente elencate le altre Conclusioni sulle BAT potenzialmente pertinenti e vengono fatte salve tutte le indicazioni contenute nel REACH e nel CLP.

Come è noto, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques, BAT*) sono il riferimento principale a disposizione delle Autorità competenti per individuare le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (cd. *Direttiva IED*).

Le autorità competenti, in particolare, dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

Dopo una lunga e utile Tabella contenente una serie di definizioni, il nuovo Documento si occupa dei livelli di emissione associati alle BAT, rispettivamente in atmosfera, nell'acqua o di altro tipo; delle indicazioni da seguire per migliorare la prestazione ambientale complessiva degli impianti; del necessario piano di gestione basato sulla valutazione del rischio; infine di monitoraggio, efficienza energetica, gestione di rumori, residui e diversi altri aspetti.

* * *

Il Testo unico ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) prevede (**art. 29-octies, comma 6**): *“Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”.*

Una recentissima decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 7208 del 22 agosto 2024) ha fornito una rigida interpretazione di questa disposizione. In particolare, secondo questa sentenza, **le procedure di riesame devono essere sia avviate che concluse entro un quadriennio dalla pubblicazione delle nuove BAT** (la sentenza parla espressamente di *“obbligo di risultato”* entro i 4 anni).

Inoltre, la sentenza afferma che l'avvio del riesame è immediato in presenza di qualsiasi richiesta di modifica, sia essa sostanziale o meno, da parte del gestore dell'impianto in AIA, già in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove BAT.

Considerata l'importanza dei contenuti di queste BAT e la recente giurisprudenza particolarmente severa sull'obbligo di adeguamento entro il quadriennio, **le installazioni interessate dovrebbero avviare da subito una verifica circa le eventuali azioni da intraprendere per aggiornare l'AIA ed eventualmente modificare il processo industriale e/o gli impianti.**